

**Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 (BUR n. 55/1977)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 MARZO 1973, N. 9 E
14 MARZO 1975, N. 26**

Art. 1

I commi primo e secondo dell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, modificata dalla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, sono così modificati:

"L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 35 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno è aumentato del 5 per cento fino al limite massimo del 70 per cento della medesima indennità".

Art. 2

La quota a carico dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8, lett. a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, è elevata al 15 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.